

## Codice Civile (1942) art. 2930

LIBRO SESTO  
*Della tutela dei diritti*  
TITOLO IV  
*Della tutela giurisdizionale dei diritti*  
CAPO II  
*Dell'esecuzione forzata*  
SEZIONE II  
*Dell'esecuzione forzata in forma specifica*

### **Esecuzione forzata per consegna o rilascio.**

**[1].** Se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile [605 ss. c.p.c.].

Documento n. 2 di 4 Archivio : Codici

## Codice Civile (1942) art. 2931

LIBRO SESTO  
*Della tutela dei diritti*  
TITOLO IV  
*Della tutela giurisdizionale dei diritti*  
CAPO II  
*Dell'esecuzione forzata*  
SEZIONE II  
*Dell'esecuzione forzata in forma specifica*

### **Esecuzione forzata degli obblighi di fare.**

**[1].** Se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile [612 ss. c.p.c.].

Documento n. 3 di 4 Archivio : Codici

## Codice Civile (1942) art. 2932

LIBRO SESTO  
*Della tutela dei diritti*  
TITOLO IV  
*Della tutela giurisdizionale dei diritti*  
CAPO II  
*Dell'esecuzione forzata*  
SEZIONE II  
*Dell'esecuzione forzata in forma specifica*

### **Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto.**

**[1].** Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione [651<sup>2</sup>, 849, 1351, 1679, 1706<sup>2</sup>, 2597], l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso [2643<sup>n.14</sup>, 2652<sup>n.2</sup>, 2684<sup>n.6</sup>, 2690<sup>n.1</sup>, 2908].

**[II]**. Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto [1376], la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione [1208 ss.] o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile [246 trans.].

Documento n. 4 di 4 Archivio : Codici

**Codice Civile (1942) art. 2933**

LIBRO SESTO  
*Della tutela dei diritti*  
TITOLO IV  
*Della tutela giurisdizionale dei diritti*  
CAPO II  
*Dell'esecuzione forzata*  
SEZIONE II  
*Dell'esecuzione forzata in forma specifica*

***Esecuzione forzata degli obblighi di non fare.***

**[I]**. Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo [612 ss. c.p.c.].

**[II]**. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale.